



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Megolo, 12 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83962
e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it
www.comune.anzoladossola.vb.it
P.Iva/ C.F. 00421660036

ORDINANZA N. 23/2014

IL SINDACO

VISTO che sul territorio comunale, nel centro abitato e nelle zone di montagna, circolano cani incustoditi e liberi da ogni vincolo decoroso e di rispetto verso la pubblica proprietà e verso gli stessi privati cittadini;

CONSTATATO che detti animali, oltre a rappresentare serio pericolo per la pubblica incolumità, (circolazione stradale e pedonale) contribuiscono in maniera considerevole a lordare le pubbliche Vie e le aiuole annesse;

ATTESO che i cani, non possono circolare se non tenuti al guinzaglio, e muniti di apposita museruola;

CHE gli stessi non possono lordare le proprietà pubbliche o private che siano;

VISTO l'art. 57 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTA la L.R. 13.04.92 nr. 20 e il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.G.R. nr. 4359 del 11.11.93;

RITENUTO di dover ovviare a tale inconveniente a tutela della Pubblica Salute e del Decoro Cittadino;

ORDINA

E' fatto divieto, con decorrenza immediata, a tutti i proprietari di cani, residenti e non residenti in Comune di ANZOLA D'OSSOLA di lasciare liberi da guinzaglio e museruola i propri cani.

E' fatto inoltre divieto, come sopra, di permettere agli animali di lordare le Pubbliche Vie e le Aree Verdi dell'abitato di ANZOLA D'OSSOLA con i loro escrementi.

Fa obbligo ai proprietari dei cani o loro accompagnatori di dotarsi di apposita attrezzatura (sacchetto e paletta) capace di permettere la raccolta degli escrementi dei cani, qualora gli stessi dovessero sporcare nei luoghi anzidetti.

E' categoricamente disposto, per il centro abitato e per le zone di montagna, che i cani possono circolare esclusivamente muniti di museruola e tenuti a guinzaglio.

Le autorità competenti sono incaricati della vigilanza, del controllo ed esecuzione della presente ordinanza e dell'accertamento delle contravvenzioni alla medesima.

In caso di violazione, ai trasgressori sarà comminata SANZIONE PECUNIARIA ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs.n.267/2000 e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di TORINO (Legge 6 Dicembre 1971 nr.1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 nr. 1199).

Anzola d'Ossola: 8.7.2014



Il Sindaco
Dott. Alberto Boggio